

# Associazione per la Collaborazione allo Sviluppo di Base della Guinea Bissau di Verona – Onlus

Codice Fiscale n° 93066730230

Sede Legale: Convento dei Frati Minori di San Bernardino

Stradone Provolo, 28 – 37123 – Verona

IBAN: IT08G020081177000009924528 – Codice BIC SWIFT: UNCRITM1M01

intestato a “Sviluppo Guinea Bissau Onlus”

Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia VERONA GARIBALDI - via Garibaldi, 1 – Verona

IBAN e link donazioni telematiche: IT14K0200811770000100947180

[https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazioni/veneto/associazione\\_perlacollaborazioneallosviluppodibasedellaguineabis\\_61.html](https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazioni/veneto/associazione_perlacollaborazioneallosviluppodibasedellaguineabis_61.html)

## STATUTO

---

### Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “**ASSOCIAZIONE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVILUPPO DI BASE DELLA GUINEA BISSAU DI VERONA - ETS**”.

L’Ente ha sede legale in Verona – Stradone Antonio Provolo, 28.

### Art. 2 – Finalità e attività

L’Associazione ha lo scopo di perseguire finalità di cooperazione internazionale, precipuamente in Guinea Bissau, nei seguenti settori di sviluppo:

1. Sanitario;
2. Culturale;
3. Promozione sociale ed economica;
4. Istruzione e formazione professionale.

### Art. 3 – Ammissione a Socio

L’Associazione con le proprie finalità si rivolge a quanti sono disponibili ad un impegno di volontariato. L’adesione ha significato di condivisione delle motivazioni di umana solidarietà e di promozione sociale insite nelle iniziative promosse dall’Associazione.

L’ammissione a Socio avviene attraverso domanda rivolta al Consiglio di Amministrazione e diventa effettiva con l’accettazione del Consiglio e l’iscrizione nel libro dei Soci. Il Socio partecipa a pieno diritto all’attività dell’Associazione a termini dello Statuto.

L’attività di Socio viene esplicata nel segno della piena gratuità.

### Art. 4 – Volontari e attività di volontariato

Nello svolgimento dell’attività associativa è prevista la figura del volontario non associato. Trattasi di persone che, a fronte di progetti specifici dell’Associazione, mettono a disposizione le loro capacità umane e professionali nel segno della piena gratuità, propria dello spirito associativo.

Ai volontari possono essere rimborsate spese sostenute nell’ambito dell’incarico svolto secondo disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 5 – Recesso ed esclusione del Socio

Il Socio decade per:

1. Dimissioni volontarie;
2. Morosità nella quota sociale secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione;
3. Provvedimento assembleare attivato dal Consiglio di Amministrazione.

# Associazione per la Collaborazione allo Sviluppo di Base della Guinea Bissau di Verona – Onlus

Codice Fiscale n° 93066730230

Sede Legale: Convento dei Frati Minori di San Bernardino

Stradone Provolo, 28 – 37123 – Verona

IBAN: IT08G020081177000009924528 – Codice BIC SWIFT: UNCRITM1M01

intestato a “Sviluppo Guinea Bissau Onlus”

Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia VERONA GARIBALDI - via Garibaldi, 1 – Verona

IBAN e link donazioni telematiche: IT14K0200811770000100947180

[https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazioni/veneto/associazione\\_perlacollaborazioneallosviluppodibasedellaguineabis\\_61.html](https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazioni/veneto/associazione_perlacollaborazioneallosviluppodibasedellaguineabis_61.html)

## Art. 6 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il consiglio Amministrazione;
3. Il Presidente;
4. L'organo di controllo.

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito, con eventuale eccezione per l'organo di controllo, considerata attività professionale, per il quale l'Assemblea può disporre il riconoscimento economico.

## Art. 7 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano ed è composta dai Soci in regola con la quota sociale.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio, con delega scritta. Il Socio può esser portatore sino ad un massimo di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o eventualmente da un Socio indicato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata a norma di Statuto e di legge, anche in via telematica. Almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, vengono comunicati ai Soci l'ordine del giorno, l'orario, il luogo e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata per iniziativa della maggioranza del consiglio di amministrazione o a richiesta scritta al consiglio di amministrazione di almeno 20 Soci.

Il voto è palese, tranne quello riguardante le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il Verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

## Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

1. Nomina con votazioni distinte il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Determina le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
3. Si pronuncia sul bilancio di esercizio;
4. Nomina il/i componente/i dell'organo di controllo;
5. Delibera sull'esclusione degli associati;
6. Delibera sulle modificazioni dello Statuto;
7. Delibera sulla eventuale trasformazione o scioglimento dell'Associazione;
8. Fissa la quota associativa;
9. Delibera su quanto altro stabilito per Statuto o per legge.

# **Associazione per la Collaborazione allo Sviluppo di Base della Guinea Bissau di Verona – Onlus**

Codice Fiscale n° 93066730230

Sede Legale: Convento dei Frati Minori di San Bernardino

Stradone Provolo, 28 – 37123 – Verona

IBAN: IT08G020081177000009924528 – Codice BIC SWIFT: UNCRITM1M01

intestato a “Sviluppo Guinea Bissau Onlus”

Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia VERONA GARIBALDI - via Garibaldi, 1 – Verona

IBAN e link donazioni telematiche: IT14K0200811770000100947180

[https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazioni/veneto/associazione\\_perlacollaborazioneallosviluppodibasedellaguineabis\\_61.html](https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazioni/veneto/associazione_perlacollaborazioneallosviluppodibasedellaguineabis_61.html)

## **Art. 9 - Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

## **Art. 10 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria, convocata per la modifica dello Statuto, è regolarmente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione con i tre decimi dei Soci. Nell'uno e nell'altro caso le deliberazioni vengono assunte a maggioranza.

Negli altri specifici casi, di scioglimento e liquidazione patrimoniale, per la validità dell'Assemblea è necessaria in seconda convocazione la presenza, con voto proprio o delegato, di almeno i quattro decimi dei Soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

## **Art. 11 - Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione opera in attuazione degli indirizzi programmatici dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 membri compreso il Presidente. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di carenze numeriche il Consiglio provvede per cooptazione secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui spettano le decisioni gestionali, salve le competenze di pertinenza dell'Assemblea. In particolare, predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea, predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione della vita associativa, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza ed è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri un Vicepresidente ed un segretario/tesoriere.

## **Art. 12 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea in concomitanza con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **Art. 13 - Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, opera in adempimento dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

# **Associazione per la Collaborazione allo Sviluppo di Base della Guinea Bissau di Verona – Onlus**

Codice Fiscale n° 93066730230

Sede Legale: Convento dei Frati Minori di San Bernardino

Stradone Provolo, 28 – 37123 – Verona

IBAN: IT08G020081177000009924528 – Codice BIC SWIFT: UNCRITM1M01

intestato a “Sviluppo Guinea Bissau Onlus”

Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia VERONA GARIBALDI - via Garibaldi, 1 – Verona

IBAN e link donazioni telematiche: IT14K0200811770000100947180

[https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazioni/veneto/associazione\\_perlacollaborazioneallosviluppodibasedellaguineabis\\_61.html](https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazioni/veneto/associazione_perlacollaborazioneallosviluppodibasedellaguineabis_61.html)

## **Art. 14 - Libri sociali**

Sono libri sociali:

1. Il libro dei Soci;
2. Il libro Verbali dell'Assemblea;
3. Il libro Verbali del Consiglio di Amministrazione;
4. Il libro dell'Organo di Controllo.

## **Art. 15 - Risorse economiche**

L'Associazione sostiene i propri progetti con:

1. Quote associative;
2. Contributi pubblici e privati;
3. Donazioni e lasciti testamentari;
4. Attività di raccolta fondi.

## **Art. 16 - Bilancio**

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017.

Una volta approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile viene depositato entro il 30 giugno presso il RUNTS.

## **Art. 17 - Responsabilità ed assicurazione verso i Soci ed i Volontari**

Viene garantita la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 a Soci e volontari che svolgono attività nei programmi dell'Associazione specificamente deliberati da Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 18 – Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

## **Norme transitorie**

1. Fino a che risulta iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Associazione non lucrativa di utilità sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo, in conformità al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Associazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, successivamente all'operatività del RUNTS e previa iscrizione nello stesso, sostituirà l'acronimo ONLUS con la locuzione “Ente del Terzo Settore o ETS”.
3. Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS le è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle proprie di Statuto. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

# Associazione per la Collaborazione allo Sviluppo di Base della Guinea Bissau di Verona – Onlus

Codice Fiscale n° 93066730230

Sede Legale: Convento dei Frati Minori di San Bernardino

Stradone Provolo, 28 – 37123 – Verona

IBAN: IT08G020081177000009924528 – Codice BIC SWIFT: UNCRITM1M01

intestato a “Sviluppo Guinea Bissau Onlus”

Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia VERONA GARIBALDI - via Garibaldi, 1 – Verona

IBAN e link donazioni telematiche: IT14K0200811770000100947180

[https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazioni/veneto/associazione\\_perlacollaborazioneallosviluppodibasedellaguineabis\\_61.html](https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazioni/veneto/associazione_perlacollaborazioneallosviluppodibasedellaguineabis_61.html)

4. Dopo l'iscrizione al RUNTS, l'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le scelte proposte dal Consiglio di Amministrazione e formalizzate dall'Assemblea dei Soci, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
5. L'Associazione può autofinanziarsi in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017. *Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di ONLUS, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.*
6. Fino a che sarà in vigore il decreto legislativo 460/97, l'Associazione potrà conseguire proventi anche da attività direttamente connesse a quelle istituzionali.
7. Dopo l'operatività e l'iscrizione al RUNTS, l'Associazione potrà trarre risorse economiche anche da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
8. Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 in caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra Associazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
9. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, successivamente all'operatività del RUNTS e previa iscrizione nello stesso, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
10. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.
11. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.
12. Le disposizioni contenute nel presente Statuto incompatibili con la qualifica di ONLUS, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.
13. Finché l'Associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle ONLUS deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
  - a. Svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  - b. Di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

# Associazione per la Collaborazione allo Sviluppo di Base della Guinea Bissau di Verona – Onlus

Codice Fiscale n° 93066730230

Sede Legale: Convento dei Frati Minori di San Bernardino

Stradone Provolo, 28 – 37123 – Verona

IBAN: IT08G020081177000009924528 – Codice BIC SWIFT: UNCRITM1M01

intestato a “Sviluppo Guinea Bissau Onlus”

Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia VERONA GARIBALDI - via Garibaldi, 1 – Verona

IBAN e link donazioni telematiche: IT14K0200811770000100947180

[https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazioni/veneto/associazione\\_perlacollaborazioneallosviluppodibasedellaguineabis\\_61.html](https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazioni/veneto/associazione_perlacollaborazioneallosviluppodibasedellaguineabis_61.html)

14. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di:

- a. Impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- b. Di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

15. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale " o l'acronimo "ONLUS".

---